

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA*

Roma - Venerdì, 30 luglio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 26/L

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

**Testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.».**



dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 190, comma 4, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali";

dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezio e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298";

alla lettera *g*), numero 4), le parole: «4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti:

«*g-bis*) all'articolo 206-*bis*, comma 6, primo periodo, la parola: "235," è sostituita dalla seguente: "e";

dopo il numero 4) della lettera *g*), rinumerato come lettera *g-bis*), è inserita la seguente lettera:

«*g-ter*) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: "almeno sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno venti giorni";

alla lettera *i*), capoverso Art. 216-*ter*:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «oli usati» sono sostituite dalle seguenti: «oli usati» e, al secondo periodo, le parole: «della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019»;

al comma 5, le parole: «corredati da» sono sostituite dalle seguenti: «corredati di» e le parole: «nonché da» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;

al comma 6, le parole: «inerenti la gestione dei rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla gestione dei rifiuti»;

dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

«*i-bis*) all'articolo 219-*bis*:

1) al comma 1, le parole: "Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumen-

to della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

*a*) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;

*b*) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;

*c*) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;

*d*) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;

*e*) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;

*f*) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;

*g*) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori";

alla lettera *l*), capoverso 6, le parole: «successivo, sono» sono sostituite dalle seguenti: «successivo sono»;

dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

«*l-bis*) alla lettera *zb*) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno";

